



**REGOLAMENTO
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
PER LA SICUREZZA E PER LA SALUTE
SUL LUOGO DI LAVORO**

(D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e D.M. 363/1998)

Emanato con Decreto Rettorale n. 665 del 18/09/2012



**REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO**

(Emanato con Decreto Rettorale n. 665 del 18/09/2012)

FONTI NORMATIVE

Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, con le successive modifiche ed integrazioni, in particolare quelle introdotte dal D.Lgs.n° 106 del 03/08/2009 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” prescrive misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività, privati o pubblici.

Il Decreto Ministeriale n° 363 del 05/08/1998 “Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni” detta le specifiche per l'individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria ai fini della tutela della salute e della sicurezza.

Fermo restando quanto prescrive la normativa in merito alla tutela della salute e della sicurezza, in particolare quella sopra indicata, il presente Regolamento ne definisce le peculiarità applicative all'interno dell'Università degli Studi di Brescia.



**REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO**

(Emanato con Decreto Rettorale n. 665 del 18/09/2012)

Art. 1 ATTRIBUZIONI ED OBBLIGHI DEL RETTORE

1. Al Rettore, quale Rappresentante Legale dell'Università e Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, compete, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 363/98:
 - a. assicurare il coordinamento delle attività del Servizio di Prevenzione e Protezione e l'effettuazione della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
 - b. presentare annualmente al Consiglio di Amministrazione, per le determinazioni di competenza e al fine di pianificare gli interventi, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e il piano di sorveglianza sanitaria, tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, di cui all'art. 35 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
2. Per l'esercizio delle funzioni ai fini delle norme prevenzionistiche, il Rettore può avvalersi di una figura che, in qualità di Suo delegato in materia norme di prevenzione e protezione, possa collaborare nella definizione e attuazione di alcuni aspetti organizzativi inerenti la materia, cui affidare i seguenti compiti:
 - a. elaborare proposte in tema di definizione delle responsabilità (dirigente, preposto, responsabile di ricerca) previste dalla vigente normativa;
 - b. elaborare proposte di organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - c. collaborare nella gestione dei rapporti con il Medico Competente;
 - d. collaborare nella gestione dei rapporti con le rappresentanze dei lavoratori.
 - e. Tali funzioni, non comportano potere di spesa, sono svolte in stretta collaborazione con il Rettore, al quale dovrà periodicamente relazionare sulla situazione al fine della adozione delle determinazioni ad esso spettanti nella sua qualità di datore di lavoro e nella gestione dei rapporti con gli enti convenzionati.

Art. 2 ATTRIBUZIONI ED OBBLIGHI DATORE DI LAVORO

Il Rettore, quale rappresentante legale dell'Università, svolge le funzioni di Datore di lavoro ai sensi della normativa vigente, in particolare all'art. 2, comma b del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dell'art. 2, 1° comma, lettera b del D.M.363/98.

Spetta al Rettore l'alta vigilanza sulle attività di prevenzione e protezione, nonché la promozione dell'aggiornamento tecnico e normativo dei responsabili delle strutture e dei lavoratori di cui all'art. 2 comma a del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Il Rettore può, con provvedimento di Delega di funzioni, trasferire singoli obblighi e attribuzioni proprie del Datore di lavoro, in quanto delegabili, anche ai Responsabili delle attività di didattica o di ricerca in laboratorio, come individuati nel successivo art. 6, per quanto attiene alle attività di didattica o di ricerca in laboratorio di loro competenza e limitatamente ad esse.

Art. 3 ATTRIBUZIONI ED OBBLIGHI DEI DIRIGENTI

Ai fini dell'applicazione della normativa per la sicurezza e la salute dei lavoratori nel luogo di lavoro, si intendono per Dirigenti i soggetti di vertice delle strutture dotate di poteri di spesa e di gestione, qualificabili quali Unità Produttive ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. 363/98, e di cui anche all'art. 2 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Si identificano quali dirigenti:

- il Direttore generale;



**REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO**

(Emanato con Decreto Rettorale n. 665 del 18/09/2012)

- i Responsabili di Settore e dei Servizi apicali dell'Amministrazione;
- i Direttori di Dipartimento.

Ad essi, in quanto titolari di potere decisionale e di spesa, oltre a quelli previsti dalla normativa vigente, sono attribuiti i compiti gestionali e di controllo, quali:

- definizione e controllo delle procedure operative specifiche negli spazi a loro assegnati e l'applicazione delle norme di sicurezza;
- definizione e applicazione delle procedure in caso di emergenza;
- esecuzione dei provvedimenti decisi dall'Ateneo in materia di sicurezza e salute;
- segnalazione di carenze o guasti delle strutture che possano essere rischiose;
- controllo della conformità alle norme di sicurezza delle attrezzature e degli arredi autonomamente acquistati sui propri budgets;
- controllo di conformità alle norme di sicurezza degli interventi di manutenzione sulle strutture e sugli impianti effettuati con risorse presenti nei propri budgets, informando e, se necessario, sentendo il Servizio di prevenzione e protezione;
- adempimenti connessi all'applicazione del D.Lgs. 230/95, per le strutture in cui sono presenti sorgenti di radiazioni ionizzanti, in collaborazione con l'Esperto qualificato;
- segnalare gli interventi per la sicurezza e i relativi costi effettuati con risorse presenti nei propri budgets, come previsto all'art. 7 del presente regolamento, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, che ne informerà il Rettore, al fine di adempiere a quanto previsto all'art. 3 del D.M. 363/98.

Ulteriori adempimenti che i Direttori di Dipartimento devono garantire:

- definizione e controllo delle procedure operative specifiche delle aree dipartimentali assegnate (in particolare dei laboratori didattici e di ricerca);
- nomina dei responsabili delle attività di didattica e ricerca nei laboratori;
- definizione e controllo degli accessi;
- controllo dei requisiti di sicurezza delle attrezzature utilizzate e fornitura dei dispositivi di sicurezza adeguati, come previsto dalla normativa vigente, in particolare dal D.Lgs.81/08 e s.m.i.
- informazione e formazione e addestramento dei lavoratori, come definiti dalla normativa per la salute e sicurezza, sui rischi presenti nella struttura;
- gli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento per i Responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio, in caso di loro mancata nomina.

I Responsabili della attività didattica o di ricerca in laboratorio, di cui all'art. 2, comma 5 del D.M. 363/98, dotati di propria autonomia riconosciuta dagli organi istituzionali (Dipartimento, ecc.), nello svolgere attività didattica o di ricerca in laboratorio individualmente o come coordinatori di gruppo, vengono anch'essi identificati in modo funzionale con la figura del Dirigente ai fini dell'applicazione del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi e gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede, quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime e naturalistiche.

I docenti in aula devono adottare, con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato.

Il Responsabile della attività didattica e di ricerca in laboratorio è individuato tra docenti e ricercatori, ed in particolare:

- nel titolare dell'insegnamento;



REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

(Emanato con Decreto Rettorale n. 665 del 18/09/2012)

- nel soggetto che effettua individualmente attività di ricerca ovvero che coordina operatori in gruppi di ricerca nell'ambito delle attività universitarie.

Art. 4 STRUTTURE ORGANIZZATIVE

Ferme restando l'autonomia gestionale ed organizzativa delle strutture universitarie e dei responsabili delle attività individuati nel successivo articolo, e la competenza specifica di questi ultimi e dei singoli docenti, si intendono, unità produttive ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. t), D.Lgs. 81/08 e s.m.i. le seguenti strutture universitarie dipendenti da:

- i Dipartimenti,
- la Direzione Generale,
- i Settori e i servizi apicali dell'Amministrazione.

Qualora due o più strutture fruiscono di aree comuni, ovvero lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare le attività di prevenzione e protezione, le stesse debbono addivenire ad una gestione comune adottando apposito provvedimento ed individuando il responsabile di struttura cui viene attribuita la competenza per il coordinamento, al fine di garantire la sicurezza e la salute degli operatori sul luogo di lavoro, dandone comunicazione al Rettore.

Il Rettore può, con successivo e apposito provvedimento, individuare inoltre quale Unità Produttiva ogni altra Struttura singola o eventuali aggregazioni di Strutture omogenee, dotate di poteri di spesa e di gestione.

Art. 5 COMPITI DEL RESPONSABILE DI STRUTTURA

Il Responsabile di Struttura è il soggetto di vertice della Struttura ed è dirigente, ai sensi degli artt. 18 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze e fatto salvo quanto previsto successivamente.

Essi, in quanto titolari di potere decisionale e di spesa, sono individuati nei:

- a. Direttori di Dipartimento, relativamente ai Dipartimenti;
- b. Direttore Generale, relativamente alle strutture amministrative del Rettorato e delle aree dipartimentali ad esclusiva attività amministrativa.
- c. I responsabili dei Settori afferenti alla Direzione generale, per le aree occupate da personale a loro afferente.

Al Responsabile di Struttura compete la corretta gestione delle attività in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e l'assolvimento dei compiti amministrativi e tecnici, come individuati dalla normativa vigente e dalle disposizioni interne all'Ateneo.

I responsabili delle strutture, individuate nel precedente art. 4, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, di quanto indicato nel presente articolo e nelle direttive di esecuzione emanate dal Rettore.

Per lo svolgimento di tali attività e di quelle previste dal presente articolo, essi dispongono di risorse economiche specifiche, come definite al successivo art. 7 del presente Regolamento, emanano, all'occorrenza, disposizioni o ordini specifici, hanno il potere di diffida e, ove indispensabile, possono interrompere l'attività, qualora la situazione possa comportare un rischio grave ed immediato per la sicurezza e la salute delle persone e la salvaguardia dell'ambiente, dandone informazione al Rettore.

I responsabili di struttura debbono coordinarsi, a seconda delle necessità e specificità, con il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico competente, con l'Esperto qualificato e con gli altri professionisti previsti dalla normativa vigente.



**REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO**

(Emanato con Decreto Rettorale n. 665 del 18/09/2012)

Ai responsabili di struttura spetta, comunque, la vigilanza sull'applicazione delle normative nell'ambito della propria struttura, anche qualora abbiano incaricato, a termini di legge, uno o più responsabili della ricerca e della didattica.

I Responsabili di due o più Strutture, qualora usufruiscano di spazi comuni, al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro debbono addivenire ad una gestione comune, sottoscrivendo apposito provvedimento ed individuando il Responsabile cui è attribuita la competenza per il coordinamento.

Art. 6 COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA IN LABORATORIO

Il responsabile della attività didattica e di ricerca in laboratorio ha i compiti previsti dal DM 363/98, ed è individuato tra coloro che sovrintendono alle attività dei lavoratori, con particolare riguardo alle attività svolte nei laboratori, o comunque, in tutte quelle situazioni in cui siano prevedibili fonti di rischio.

I responsabili della attività didattica e di ricerca in laboratorio possono assumere tutti i provvedimenti necessari alla tutela e protezione della salute nei luoghi di lavoro, utilizzando le risorse economiche specifiche, definite al successivo art. 7 del presente Regolamento, possono inoltre interrompere l'attività propria e dei propri collaboratori, allorché tale attività possa comportare un rischio grave ed immediato per la sicurezza e la salute delle persone e la salvaguardia dell'ambiente, dandone informazione al responsabile della struttura o al Rettore.

I responsabili della attività didattica e di ricerca in laboratorio, nell'ambito delle proprie funzioni, debbono coordinarsi con il responsabile di struttura e richiederne il supporto tecnico consultivo qualora necessario per l'avvio delle attività di prevenzione e protezione e per eventuali problemi di conduzione delle medesime.

**Art. 7 INTERVENTI EFFETTUATI PER IL MIGLIORAMENTO
DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI**

1. Ogni attività inerente la tutela della salute e della sicurezza, per il miglioramento della stessa e/o per assolvere gli obblighi normativi viene finanziata dall'Ateneo, in conformità al Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza, di cui all'art. 1, comma 1, lett. B del presente Regolamento.
2. I dirigenti universitari, così come definiti nell'art. 3 del presente Regolamento, se titolari del potere di spesa, possono effettuare autonomamente interventi per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori fruendo:
 - a) delle risorse allocate in sede di Bilancio preventivo, secondo criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle esigenze in merito alla salvaguardia della salute e della sicurezza delle strutture dipartimentali;
 - b) e/o delle risorse economiche (o proventi) delle prestazioni derivanti da contratti e convenzioni di ricerca e consulenza per conto terzi.

Le economie, di cui alla precedente lettera a), costituiscono assegnazioni per l'anno successivo, salvo diversa determinazione.

I dirigenti segnaleranno gli interventi realizzati con risorse presenti nei propri budgets e i relativi costi al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Responsabile del Settore Acquisizioni, Edilizia e Sicurezza, che ne informerà il Rettore, al fine di adempiere a quanto previsto all'art. 3 del D.M. 363/98.



**REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO**

(Emanato con Decreto Rettorale n. 665 del 18/09/2012)

Art. 8 IL PREPOSTO

Il preposto, in base alle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali relativamente all'attività lavorativa ovvero di didattica e di ricerca o di servizio, sovrintende alle attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, come previsto all'art. 19 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Nell'ambito dell'Amministrazione e all'interno di ciascun unità produttiva o struttura sono individuati quali preposti:

- i Responsabili delle U.O.C. e degli Uffici amministrativi dei dipartimenti;
- i Referenti nei Laboratori dipartimentali.

Il Datore di Lavoro, il Dirigente e/o il Responsabile di Struttura possono, con successivo e autonomo provvedimento, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze e in riferimento alla Struttura che rispettivamente fa loro capo e alle attività ad essa afferenti, individuare altri soggetti con qualifica di Preposto, attribuendo agli stessi i relativi compiti e funzioni.

Tra i preposti, in ogni struttura, ne viene individuato uno a cura del Dirigente, che collabori, per le tematiche della sicurezza e della tutela della salute sul lavoro, con il Servizio di Prevenzione e Protezione.

**Art. 9 ACCORDI A FRONTE DI CONVENZIONI NELLE ATTIVITÀ
DI RICERCA, DIDATTICHE, DI ASSISTENZA O DI SERVIZIO**

1. Come previsto dall'art. 10 del D.M. 363/98, al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che, a fronte di convenzioni, presta la propria opera per conto dell'Università degli Studi di Brescia presso enti esterni pubblici o privati, così come di quello di enti pubblici o privati che svolgono la loro attività presso l'Università degli Studi di Brescia, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati e l'Università degli Studi di Brescia, attraverso specifici accordi.
2. Per il personale dell'Università degli Studi di Brescia che svolge la propria attività presso insediamenti gestiti da altri enti, con proprio datore di lavoro, le competenze connesse con gli adempimenti di legge e la gestione della prevenzione sono stabilite con apposite convenzioni tra Università e singolo ente.
3. Per le nuove convenzioni tali accordi devono essere realizzati prima dell'inizio delle attività previste nelle stesse. Ogni accordo potrà essere effettuato oltre che dal datore di lavoro anche dai dirigenti, così come definiti all'art. 3 del presente Regolamento, in collaborazione col Servizio di Prevenzione e Protezione, e consultando, del caso, specifiche professionalità.

Art. 10 DISPOSIZIONI FINALI

Le presenti disposizioni costituiscono linea di indirizzo generale sull'applicazione della normativa riguardante la sicurezza e la salute degli operatori sul lavoro; le stesse debbono essere adeguatamente divulgate a tutto il personale interessato.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento ma comunque normato dalla vigente legislazione, si rimanda direttamente alla medesima.

Ulteriori specifiche disposizioni attuative in materia devono essere in sintonia con quanto disposto nel presente regolamento.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente, in particolare al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.